

**COMUNE DI CALITRI**  
**( Provincia di Avellino )**  
**MDEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE**

**OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.-**

**Ordinanza n. 25**

**IL SINDACO**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Visto il DPCM 3 Novembre 2020 recante «»Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto, in particolare il DPCM 18 Ottobre 2020;

Visto il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;

Richiamata l'ordinanza del 13.11.2020 a firma del Ministro della Salute con la quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'articolo 3 del medesimo decreto sono state applicate anche alla Regione Campania ZONA ROSSA

Viste le ordinanze regionali ed in particolare l'ordinanza n. 90 del 15 novembre ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante: "Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea;

Considerata la condizione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il numero dei casi registrati sul territorio nazionale, regionale e comunale come peraltro documentato dai report redatti dalle competenti strutture sanitarie ed amministrative;

Visti, in particolare, i dati aggiornati al 23.11.2020 sulla curva epidemiologica COVID-19 relativa al Comune di Calitri (AV) che evidenziano una situazione di contagi ancora importante;

Considerato che la situazione in materia di contagi definisce un numero di casi abbastanza significativo per cui occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio a tutela della salute e dell'incolumità della popolazione, specialmente studentesca, reiterando e applicando quelle misure a carattere preventivo e precauzionale a presidio della sicurezza e tutela della salute della cittadinanza;

Visto l'art. 32 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto, ancora, l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 50 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

A partire del **24.11.2020** e fino al **03.12.2020** le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale rimarranno chiuse.-

Restano, comunque, consentite in presenza solo le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni

della classe che sono in didattica a distanza;

## **AVVISA**

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, e ai sensi del DL 7/10/2020, ai quale integralmente si rinvia.

## **DISPONE**

- La diffusione della presente ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune;

Il presente provvedimento è trasmesso:  
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;  
alla Presidenza della Regione Campania; ai Dirigenti Scolastici;  
al Comando Stazione CC Calitri. al Comando Polizia Municipale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Dalla residenza Municipale 23/11/2020**



**Il Sindaco**  
**(Michele DI MAIO)**

*Michele Di Maio*